



AGID | Agenzia per
l'Italia Digitale

**SEGNALAZIONI AL DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE SU PRESUNTE VIOLAZIONI DEL CAD O DI ALTRE
NORME DI DIGITALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE**

(art. 17, comma 1 quater del d. lgs. 7 marzo 2015, n. 82)

REGOLAMENTO

RECANTE LE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17, COMMA 1-

QUATER DEL D. LGS. 7 MARZO 2005, N. 82

INDICE

ART. 1	- DEFINIZIONI.....	3
ART. 2	- AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3	- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 4	- AVVIO DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 5	- PREISTRUTTORIA.....	4
ART. 6	- ISTRUTTORIA.....	5
ART. 7	- CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ISTRUTTORIA	5
ART. 8	- TERMINI	5
ART. 9	- RIUNIONE DI PROCEDIMENTI	5
ART. 10	- COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI	6
ART. 11	- ENTRATA IN VIGORE	6

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si utilizzano i termini che seguono con le definizioni corrispondentemente indicate.

- a) **AgID**: Agenzia per l'Italia Digitale.
- b) **CAD**: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82 e successive modifiche.
- c) **Difensore civico per il digitale**: il soggetto indicato all'art- 17, comma 1-quater del CAD (di seguito Difensore digitale).
- d) **Direttore Generale**: l'organo di AgID cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente Regolamento.
- e) **Linee Guida**: atti contenenti regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del CAD emesse ai sensi dell'art. 71 del medesimo CAD, da considerare atti di regolazione di natura tecnica con valenza generalizzata e vincolanti .
- f) **Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione**: documento di indirizzo strategico di cui all'art- 14-bis, comma 2, lettera b) del CAD, contenente gli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche;
- g) **Segnalante**: il soggetto che presenta una segnalazione al Difensore digitale ;
- h) **Segnalazione**: atto che chiunque può presentare al Difensore digitale, attraverso apposita area presente sul sito di Agid, relativo a presunte violazioni del CAD e di ogn altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, da parte dei Soggetti segnalati;
- i) **Soggetto segnalato**: i soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del CAD;
- j) **Ufficio Affari Legali**: l'ufficio dirigenziale di livello non generale al quale, in base al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale e agli atti organizzativi adottati dal Direttore Generale, sono conferite le responsabilità relative alla contestazione di violazioni amministrative e nella quale opera il Servizio Sanzioni.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 comma 1 quater del CAD, si applica alle segnalazioni presentate al Difensore digitale relativamente a presunte violazioni del codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica Amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD.
2. Il regolamento disciplina il procedimento di accertamento per individuare la non manifesta infondatezza o meno delle Segnalazioni presentate al Difensore digitale.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Difensore digitale che, avvalendosi della struttura organizzativa competente per materia, può nominare un istruttore responsabile per l'espletamento delle attività istruttorie.

ART. 4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Chiunque può presentare al difensore digitale le segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD.
2. La segnalazione deve essere trasmessa dall'interessato per via telematica compilando il form presente sul sito dell'AgID eseguendo l'accesso tramite SPID o CIE nell'apposita area presente sul sito web di AgID.
3. La segnalazione deve contenere i dati identificativi del segnalante e l'esatta indicazione del segnalato, nonché l'espressa dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito alle informazioni fornite e ai documenti, eventualmente prodotti rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tali dati e dichiarazione costituiscono elementi essenziali della segnalazione in mancanza dei quali il Difensore digitale dichiara l'inammissibilità della segnalazione stessa.
4. Non seguirà alcuna comunicazione da parte di AgID se non nel caso di avvio del procedimento. La segnalazione si intende definita con un'archiviazione in caso di mancato avvio del procedimento entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della stessa.
5. Nel caso in cui la segnalazione dia luogo all'avvio del procedimento i dati del segnalante saranno trattati per la gestione della segnalazione, ivi compresa la comunicazione della segnalazione al segnalato. Eventuali specifiche e motivate esigenze di anonimato dovranno essere dichiarate all'atto della segnalazione.

ART. 5 - PREISTRUTTORIA

1. L'Istruttore responsabile procede ad una valutazione preliminare di ricevibilità della segnalazione.
2. Il Difensore digitale, sentito l'Istruttore, dichiara l'irricevibilità della segnalazione e provvede alla sua archiviazione disponendone la messa agli atti, per i seguenti motivi:
 - a. Incompetenza del Difensore digitale, anche tenuto conto delle competenze istituzionali dell'Agenzia;
 - b. eccessiva genericità o indeterminatezza della segnalazione;
 - c. carenza di elementi informativi;

- d. identità della segnalazione con altra per la quale è già stato emesso un provvedimento.

ART. 6 - ISTRUTTORIA

1. Nel corso dell'istruttoria possono essere richieste informazioni e documenti al segnalante e al segnalato, con indicazione di un termine perentorio di 15 giorni e comunicando altresì che in caso di mancata risposta si procederà con i soli elementi a disposizione.
2. Ove necessario nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti informazioni o pareri ad altre strutture dell'Agenzia.

ART. 7 – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. All'esito dell'istruttoria il Difensore digitale, esaminati gli elementi istruttori e di valutazione presenti nel fascicolo, conclude il procedimento come di seguito indicato.
2. Il Difensore digitale adotta il provvedimento di archiviazione della segnalazione ove dagli elementi istruttori emerga la manifesta infondatezza o l'irrilevanza della segnalazione e procede a darne comunicazione al segnalante.
3. Il Difensore digitale ove dagli elementi istruttori emerga la non manifesta infondatezza della segnalazione, provvede a trasmettere con apposita nota gli atti all'Ufficio Affari Legali e al Direttore Generale, per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 18 bis del CAD, e trasmette apposita comunicazione al segnalante.

ART. 8 - TERMINI

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione.
2. Nel caso in cui sia necessario acquisire informazioni o pareri da altre strutture dell'Agenzia, il termine di cui al comma 1, è sospeso per il tempo strettamente necessario all'acquisizione e, comunque, fino ad un massimo di 20 giorni.
3. Il termine di cui al comma 1 è inoltre sospeso per i periodi [10-20 agosto] e [25 dicembre-1 gennaio].

ART. 9 - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

1. Al fine di promuovere l'esame organico di questioni, anche pervenute in tempi diversi, che possono rendere opportuna l'adozione di una decisione unica nei confronti di un medesimo

segnalato, il Difensore digitale può disporre la riunione delle segnalazioni e trasmetterle in forma aggregata per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18 bis del CAD. Esse, se del caso, possono essere archiviate anche in forma aggregata.

ART. 10 - COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Le comunicazioni al segnalante sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica comunicata nella segnalazione. Le comunicazioni al segnalato sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del CAD.
2. Il Difensore digitale, ove non disponga l'archiviazione della segnalazione, la trasmette all'Ufficio Affari Legali, unitamente a una relazione di riepilogo dell'attività svolta, contenente:
 - a) i recapiti completi del segnalante (dati identificativi della persona fisica o giuridica; indirizzo di posta elettronica certificata, o in mancanza di posta elettronica ordinaria, utilizzabile per eventuali comunicazioni);
 - b) la descrizione della presunta violazione o irregolarità e il segnalato a cui si riferisce la segnalazione;
 - c) un riepilogo delle attività istruttorie svolte per accertare la non manifesta infondatezza;
 - d) la documentazione eventualmente acquisita dal segnalato in fase istruttoria;
 - e) la documentazione, se disponibile, relativa ad eventuali interlocuzioni con il segnalante e con il segnalato.
2. Salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 12 del d.lgs. 14. Marzo 2013 n. 33, e il regime di pubblicità stabilito ai sensi dell'art. 18-bis comma 3 del CAD, i provvedimenti di archiviazione relativi al presente Regolamento sono pubblicati in forma aggregata con cadenza semestrale, come buona prassi dell'Agenzia, sul sito istituzionale di Agid.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di AgID, dandone notizia mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di avviso della sua pubblicazione.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente adottato con Determinazione N. 610/2021 del 29.11.21 di cui all'Avviso su Gazzetta Ufficiale n. 295 del 13.12.2021.